



COMUNE DI CAMIGLIANO

Comunità Montana del Montemaggiore
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali o dirigenziali diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da testi di legge nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

ARTICOLO 2 (Procedimento)

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, 689 e dalla normativa regionale vigente recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
2. Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è competente in via generale ad emettere ordinanza – ingiunzione di applicazione della sanzione o ordinanza di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni a norme di cui all'art.1.
3. Con decreto del Sindaco potranno essere individuati altri soggetti a cui affidare la competenza all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, in materie regolamentari afferenti i propri ambiti istituzionali.
4. Ove si manifesti una insanabile situazione di incompatibilità, competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Direttore Generale, ove istituito, ovvero il Segretario Generale del Comune.

ARTICOLO 3 (Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. In conformità all'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali o dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. All'interno di tali limiti edittali nei singoli regolamenti comunali od ordinanze sindacali e dirigenziali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.
3. Nella determinazione concreta dei limiti edittali delle sanzioni di ciascun regolamento od ordinanza sindacale o determinazione dirigenziale il limite edittale massimo deve corrispondere al sestuplo del minimo.
4. Le sanzioni proporzionali non hanno limite.

ARTICOLO 4 (Importo delle sanzioni)

1. Le sanzioni da applicare sono determinate in ogni specifico regolamento o nella parte dispositiva delle ordinanze.
2. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, attualmente vigenti o di futura





COMUNE DI CAMIGLIANO

Comunità Montana del Montemaggiore
Provincia di Caserta

emanazione per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.

3. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali, per le quali non siano state stabilite specifiche sanzioni nel dispositivo di ogni singola ordinanza, si applica in via generale la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ARTICOLO 4 BIS (Sanzioni accessorie)

1. Nei regolamenti comunali, nelle ordinanze sindacali e nelle ordinanze dirigenziali, salvo il richiamo a sanzioni già previste in testi di legge nazionali o regionali, possono essere previste solo le sanzioni accessorie previste dagli articoli 20 e 21 della legge 24.11.1981, n.689.

ARTICOLO 5 (Esecuzione d'ufficio)

1. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data, nei termini prescritti, adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art.54, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

ARTICOLO 6 (Norme transitorie)

1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali attualmente in vigore, comprese le violazioni prive di esplicita sanzione, e fino a nuova espressa determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo regolamento, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.

2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente per la violazione dell'art.17 del vigente Regolamento Edilizio Comunale è stabilita una sanzione compresa fra un minimo di Euro 25,00 a Euro 150,00.

ARTICOLO 7 (Conclusione del procedimento)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 della legge 07.08.90, n.241, le ordinanze – ingiunzioni di pagamento e le ordinanze di archiviazione ex art.18 della legge 689/81 dovranno essere adottate entro il termine di 1 anno dalla data di presentazione della documentazione e degli scritti difensivi da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, o, in alternativa, di inoltro all'Autorità competente del rapporto da parte degli agenti accertatori.

ARTICOLO 8 (Norma finale)

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari o atti comunali.

